

# **CONVENZIONE**

**TRA LA FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS DI VARZI**

**E**

**IL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI**

**LA TUTELA MINORILE**

## **PREMESSO**

Che la FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS può svolgere le attività socio-assistenziali su delega degli Enti Locali, anche associati negli ambiti territoriali con oneri a carico degli stessi e con specifica contabilizzazione (D.L. 502/92, L.R. 31/97, L. 328/00).

Che le attività riguardano interventi a tutela dei minori per situazioni di trascuratezza, abbandono, maltrattamento, abuso, interventi per minori soggetti a procedimento penale, interventi di sostegno e trattamento rivolti a minori e famiglie, in conformità a provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, interventi stabiliti dalle leggi sull'adozione nazionale ed internazionale, interventi per l'affido familiare.

Ritenuto che lo svolgimento delle attività delegate debba avvenire nel rispetto dei principi della normativa nazionale e regionale vigente.

Assunto che le parti riconoscono nell'istituto della delega di attività alla FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS la formula che meglio risponde alle proprie esigenze organizzative, tecniche ed economiche

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è il conferimento alla FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS dello svolgimento delle attività socio-assistenziali specificate in premessa relative alla tutela minorile inerenti:

- Assistenza a minori e famiglie ai fini di tutela
- Affido familiare
- Adozione
- Penale minorile

Sono di competenza della Fondazione San Germano Onlus le seguenti funzioni:

- Indagine sociale,
- relazione sociale al Tribunale per i Minorenni,
- attivazione della rete delle risorse sociali, sanitarie ed educative necessarie alla realizzazione sia dell'indagine che del progetto,
- gestione e verifica del progetto d'intervento,
- vigilanza sulle prescrizioni dei decreti dell'Autorità Giudiziaria,
- allontanamento del minore dalla residenza familiare e suo collocamento in affidamento o presso comunità o centri di pronto intervento,
- programmazione ed attuazione del progetto con gli interventi sociali richiesti dalla situazione,
- relazione periodica al Tribunale per i Minorenni,
- sostegno individuale e familiare di tipo sociale,
- partecipazione alle convocazioni periodiche dell'Autorità Giudiziaria,
- gestione delle funzioni amministrative e tecniche di propria competenza, con attività di monitoraggio.
- coordinamento di interventi di monitoraggio sui soggetti interessati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, gestiti in forma diretta (es. incontri protetti/spazio neutro) o realizzati in collaborazione con le agenzie territoriali, scuole o oratori,

La FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS a tal fine utilizzerà personale dipendente e/o convenzionato.

## **ART. 2**

### **TITOLARITA' DELLE FUNZIONI ED ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE**

La FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS, relativamente alle attività di cui all'art. 1, assume la veste di Ente delegato allo svolgimento di dette attività, senza acquisire la titolarità della funzione che rimane in capo ai Comuni.

Il Comune firmatario della presente convenzione, afferente al Piano di Zona di Voghera conferisce alla FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS i mezzi economici occorrenti, stabiliti per il 2012 in **€ 2,00 per abitante**, per lo svolgimento delle suddette attività. Tali oneri dovranno essere formalmente impegnati ed essere versati alla FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS **entro mesi sei** dalla sottoscrizione del presente atto.

Gli oneri sono stati determinati secondo quote capitarie derivanti dal costo del personale necessario a garantire lo svolgimento di dette attività, nonché dal costo struttura.

I costi relativi alla realizzazione di interventi specifici quali inserimento in strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e comunità di tipo familiare, contributo alle famiglie affidatarie, costo degli educatori che svolgono assistenza domiciliare, borse lavoro ai fini di inserimento lavorativo sono a carico degli Enti titolari delle funzioni socio-assistenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### **ART. 3**

#### **CONFERIMENTO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione, formalmente ratificata, viene sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti contraenti.

La convenzione ha durata annuale dal **01/01/2013** al **31/12/2013**, eventualmente rinnovabile.

Al termine della convenzione la FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS garantirà un accompagnamento ai Comuni firmatari, **di mesi tre**, affinché le situazioni seguite vengano prese in carico, fornendo per ogni singolo caso la documentazione necessaria alla conoscenza e gestione dello stesso.

La documentazione verrà trasmessa al Comune di residenza.

### **ART. 4**

#### **RECESSO DELLA CONVENZIONE**

In caso di gravi inadempienze, relative all'inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione i contraenti sono tenuti reciprocamente a formale segnalazione scritta. Trascorsi senza esito 30 giorni dalla segnalazione, il contraente segnalante potrà recedere la convenzione con decorrenza immediata.

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione della presente convenzione e che non possa essere amichevolmente composta sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale con sede in Pavia, composta da tre membri di cui:

- Uno nominato dalla Fondazione San Germano Onlus
- Uno nominato dal Comune
- Uno scelto di comune accordo o designato, in difetto, dal Presidente del tribunale di Pavia.

Gli arbitri giudicheranno come disposto dal artt. 806 e segg codice civile e si pronunceranno entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

### **ART. 5**

#### **ADEMPIMENTI DOVUTI DALLA FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS.**

LA FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS è tenuta ai seguenti adempimenti:

- Svolge le attività previste dalla convenzione a favore di tutti i residenti nei Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione;
- Assicura la continuità delle prestazioni tramite l'utilizzo di personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- Garantisce il coordinamento professionale del personale impiegato;
- Esercita vigilanza sulla qualità degli interventi e favorisce il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Servizi del Piano di Zona e dei Comuni;
- Si impegna, per gli interventi specifici che richiedono copertura finanziaria da parte del Comune di cui all'articolo 2 comma 3 ad effettuare gli stesso previo assenso formale del Comune interessato;
- Si impegna a conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine al trattamento dei dati ed alla privacy, ed

- a trasmettere ai Comuni, la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti utili all'attuazione degli interventi specifici;
- Si impegna infine allo svolgimento delle attività in ottemperanza alla normativa vigente e secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, fornendo un'informativa periodica sui dati delle attività in corso, secondo le modalità previste dall'articolo 9, nonché di quanto stabilito dall'articolo 3 commi 3 e 4.

## **ART. 6**

### **ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PRESA IN CARICO**

L'accesso avviene su convocazione scritta da parte dell'Ente titolare, territorialmente competente, a seguito di segnalazione e/o richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

L'Ente titolare del caso dovrà trasmettere al Servizio Tutela Minorile della Fondazione San Germano Onlus formale richiesta per l'attivazione dell'intervento sociale laddove previsto dall'Autorità Giudiziaria, allegando copia della segnalazione e/o richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 7**

### **CORRISPONDENZA**

La trasmissione del decreto e di altro atto dell'Autorità Giudiziaria al Servizio Tutela Minorile della Fondazione San Germano Onlus avverrà a cura dell'Ente titolare del caso.

All'Autorità Giudiziaria e all'Ente titolare del caso verrà trasmessa la relazione psicosociale laddove prevista.

## **ART. 8**

### **ADEMPIMENTI DOVUTI DAI COMUNI**

I Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- Forniscono ogni collaborazione al raggiungimento delle finalità proprie delle attività delegate, tramite i propri servizi direttamente gestiti - con particolare riferimento ai servizi sociali - e la disponibilità delle altre risorse comunali che si rendessero necessarie (es.: trasporti per l'utenza, erogazione di sussidi, borse lavoro, altro);
- Riconoscono il coordinamento da parte della FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS sullo svolgimento delle attività delegate, fatta salva titolarità dell'Ente locale sulle funzioni di riferimento;
- Garantiscono il pagamento degli oneri di competenza nella misura indicata e secondo le modalità riportate dall'art. 2

## **ART. 9 VERIFICHE**

Allo scopo di favorire la verifica sullo svolgimento delle attività oggetto di delega, la FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS, i rappresentanti dei Comuni svolgono appositi incontri in presenza del Direttore della FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS o un suo delegato, secondo un calendario liberamente e preventivamente stabilito d'intesa tra le parti.

Gli incontri di verifica sono orientati all'informazione sull'andamento complessivo delle attività ed al controllo quali/quantitativo delle prestazioni rese. A questo scopo nel contesto di tali incontri le parti individuano gli strumenti di verifica degli obiettivi ed adottano un piano di qualità condiviso.

*Data* \_\_\_\_\_

*Per il Comune di* \_\_\_\_\_  
*Il Sindaco*

*Per la Fondazione San Germano Onlus*  
*Il Presidente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_